

# COMUNE DI GORIZIA

COMMITTENTE:

*SDAG - S.P.A. a socio unico*  
**Stazione Confinaria Sant'Andrea - 34170 Gorizia**

## PROGETTO ESECUTIVO



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA AUTOPORTUALE E CONFINARIO DI S.ANDREA DI GORIZIA, TERZO LOTTO - SECONDO STRALCIO (INTERVENTI E INVESTIMENTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI DI OSIMO).

REALIZZAZIONE:

LINEA INTERVENTO N. 1 - RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO  
TECNOLOGICO E NORMATIVO DELLE STRUTTURE ESISTENTI IN AUTOPORTO

DESCRIZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE GENERALE

CODIFICA TAVOLA:

Tavola

N° foglio

E 1 G G C A P G

NOME FILE:  
E.1.G.G.CA.PG

SCALA:

COMMESSA PROGETTISTA:  
P.O. OSIMO - linea 1 - EA

-

Il progettista coordinatore:  
Ing. Marco Chiozza

I progettisti specialisti:  
Ing. Marco Chiozza - opere edili antincendio  
Ing. Massimo Messina - impianti elettrici  
P.i. Ugo Salon - impianto di rivelazione incendi  
Ing. Alessandro Driussi - impianti meccanici  
Geom. Renato Murero - piano di sicurezza e coordinamento

Il responsabile del procedimento :  
Ing. Alberto Naldini

Il Committente:  
SDAG S.P.A. a socio unico

REV.	DESCRIZIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE	31.10.14	Ing. Marco Chiozza	Ing. Marco Chiozza	Ing. Alberto Naldini

<b>PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>- DISPOSIZIONI GENERALI -</b>	<b>5</b>

<b>PARTE I</b>	<b>6</b>
----------------	----------

<b>CAPO 1 – OGGETTO DELL’APPALTO – FORMA DELL’APPALTO – AMMONTARE DELL’APPALTO – DESCRIZIONE DELLE OPERE – VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.</b>	<b>6</b>
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO	6
ART. 2 – FORMA DELL’APPALTO	6
ART. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO	6
ART. 4 – MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO	6
ART. 5 – CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIA SCORPORABILE E SUBAPPALTABILE	7
ART. 5.1. GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	7
ART. 6 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	8
ART. 7 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO	9
ART. 8 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	9
ART. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO	10
9.1. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL PREZZO CONTRATTUALE DELL’OPERA	10
9.2 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE	10
ART. 10 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	10
ART. 11 DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE	11
ART. 12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I REQUISITI QUALITATIVI E PRESTAZIONALI E I CRITERI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI	11
<b>CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE</b>	<b>11</b>
ART. 13 CONSEGNA E INIZIO LAVORI	11
ART. 14 TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI	13
ART. 15 SOSPENSIONI E PROROGHE	13
15.1. SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA	15
ART. 16 PENALI IN CASO DI RITARDO	15
ART. 17 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	15
ART. 18 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI	16
ART. 19 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	17
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	17
<b>CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA</b>	<b>18</b>
ART. 21 ANTICIPAZIONE	18
ART. 22 PAGAMENTI IN ACCONTO	18
ART. 23 CONTO FINALE E PAGAMENTI A SALDO	19
ART. 24 RITARDO NELLA CONTABILIZZAZIONE E/O NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	20
ART. 25 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	20
ART. 26 REVISIONI PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	20
ART. 26.1 PREMIO DI ACCELERAZIONE	20
ART. 27 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.	20
<b>CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI</b>	<b>21</b>
ART. 28 LAVORI A CORPO	21
ART. 29 LAVORI IN ECONOMIA	21
ART. 30 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D’OPERA	21
ART. 31 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	21
ART. 32 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI	22
<b>CAPO 6 – CAUNZIONI E GARANZIE</b>	<b>22</b>
ART. 33 CAUZIONE PROVVISORIA	22

ART. 34 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	22
ART. 35 FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE E DELLA RATA A SALDO	23
ART. 36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE	23
ART. 37 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	23
<b>CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE</b>	<b>24</b>
ART. 38 VARIAZIONI DEI LAVORI	24
ART. 39 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	24
<b>CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	<b>24</b>
ART. 40 NORME DI SICUREZZA GENERALI	24
40.1. PIANI DI SICUREZZA	25
40.2. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	25
40.3 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	25
40.4 VIOLAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA	26
<b>CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</b>	<b>26</b>
ART. 41 SUBAPPALTO	26
ART. 42 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	28
ART. 43 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	28
<b>CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO</b>	<b>28</b>
ART. 44 CONTROVERSIE	28
ART. 45 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	29
ART. 46 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	29
ART. 47 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO	29
ART. 48 - RECESSO DAL CONTRATTO	30
<b>CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE</b>	<b>30</b>
ART. 49 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	30
ART. 50 TERMINI DI COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE	31
ART. 51 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	31
ART. 52 DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALE	31
<b>CAPO 12 – NORME AMMINISTRATIVE FINALI</b>	<b>32</b>
ART. 53 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	32
ART. 54 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	42
ART. 55 RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DANNI E DIFETTI DI COSTRUZIONE	43
ART. 56 CARTELLO DI CANTIERE	43
ART. 57 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	43
ART. 58 - ELABORATI A CURA DELL'APPALTATORE	44
ART. 59 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	45
ART. 60 CUSTODIA DEL CANTIERE	45
ART. 61- GESTIONE RIFIUTI	45
ART. 62 - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001	45
ART. 63 – NORME TRANSITORIE	46
ART. 64 – FORO COMPETENTE	46
ART. 65 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI	46
ART. 66 DISPOSIZIONI FINALI	46

## PREMESSA

SDAG spa a socio unico ha stipulato una convenzione (Rep. 9218 dd. 26.11.2009) con la Regione Friuli Venezia Giulia, per i lavori di completamento del sistema autoportuale e confinario di Sant'Andrea di Gorizia, terzo Lotto – Il Stralcio (interventi ed investimenti connessi con l'attuazione degli accordi internazionali di Osimo).

I lavori di cui al presente appalto e di seguito descritti sono inseriti in un più ampio "Programma operativo complessivo degli interventi di completamento e riqualificazione del complesso autoportuale di Gorizia - II fase" che prevede tre linee operative di intervento:

- *Linea omogenea operativa di intervento n. 1*

1.1 Riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in Autoporto;

1.2 Riqualificazione dell'illuminazione pubblica;

1.3 Riqualificazione delle strutture e delle aree di servizio alla sosta presso la Stazione Confinaria di Sant'Andrea;

- *Linea omogenea operativa di intervento n. 2*

Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica;

- *Linea omogenea operativa di intervento n. 3*

Completamento della viabilità circostante e di servizio al sistema autoportuale - Opera conclusa.

La linea omogenea operativa di intervento n.1.1. prevede interventi di riqualificazione ed aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti in autoporto.

I lavori di cui trattasi sono tutti localizzati presso l'autoporto di Gorizia e riguardano i padiglioni denominati A, B, E, F, la realizzazione di un nuovo padiglione che verrà denominato D e la riqualificazione della palazzina uffici e delle centrali tecnologiche.

Tutte le opere interessano spazi e fabbricati di proprietà del Comune di Gorizia date in concessione alla SDAG S.p.A. a socio unico. Non si prevedono pertanto espropri di aree che non siano nella disponibilità della stazione appaltante.

Nello specifico gli interventi vengono così identificati

- manutenzione straordinaria degli impianti elettrici A, B, C, E, F
- opere edili ed antincendio A, B, E, F
- realizzazione del padiglione D
- copertura tetto padiglione F
- portoni A, B, E, F
- adeguamento attuali uffici direzionali SDAG e centrali tecnologiche

Si precisa che le opere sommariamente sopra descritte **saranno interferenti con i lavori della Linea di intervento n. 2.1. "Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica"** e più specificatamente verranno condizionate le lavorazioni previste nel Pad B, le quali saranno eseguibili solo dopo aver avviato e concluso le seguenti lavorazioni (previste nell'appalto interferente):

- a) rimozione e demolizione dell'impianto frigorifero in centrale BT e TN
- b) rimozione delle tubazioni di distribuzione dell'impianto frigorifero convogliante il gas refrigerante R22 sopra alle celle frigorifere
- c) rimozione degli evaporatori nelle celle esistenti
- d) rimozione delle celle frigorifere esistenti
- e) rimozione degli impianti elettrici esistenti.

L'impresa appaltatrice dei lavori di cui al presente appalto dovrà tenere conto dell'interferenza con i lavori della linea omogenea n.2 che saranno oggetto di altro e separato appalto di SDAG e, secondo le indicazioni ed il coordinamento del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, dovrà organizzare i lavori della linea n.1 in modo da renderli coerenti con i lavori dell'appalto della linea omogenea n.2. Un tanto senza nulla richiedere e nulla poter pretendere oltre quanto previsto nel presente progetto. L'impresa appaltatrice dei presenti lavori dovrà contribuire, collaborare e cooperare alla gestione dell'interferenza con i lavori della linea n.2 senza ragioni di conflitto tra i due appalti ed impegnandosi a risolvere preventivamente ogni eventuale contrasto sia temporale sia localizzativo tra i due appalti.

Si precisa che oggetto dei lavori del presente appalto sono i magazzini e le celle frigorifere per il deposito di merci secche, fresche e congelate, gli uffici di diverse metrature ed i piccoli box-depositi (di circa 12 mq. l'uno) tutti in locazione ad aziende terze, oltre ai piazzali adibiti alla sosta di autotreni. Pertanto l'appaltatore dovrà, senza nulla pretendere oltre a quanto previsto nel presente progetto e capitolato, porre particolare riguardo alle interferenze con il ciclo produttivo e con le attività ad esso connesse attualmente in essere in SDAG e presso le ditte private locatarie dei locali oggetto anche dei lavori di ristrutturazione dove operano gli operatori economici terzi titolari di contratti di locazione con SDAG. Detti locali sono infatti oggetto dei lavori di ristrutturazione del presente appalto e l'appaltatore dovrà quindi porre particolare attenzione agli aspetti interferenti con gli operatori degli spazi dati in locazione e con le ditte ivi locate, impegnandosi a risolvere ogni problema in merito.

Si ribadisce quindi che i lavori previsti nel presente appalto dovranno svolgersi anche all'interno di spazi che risultano in locazione a ditte terze con contratti con SDAG e quindi che risultano da dette ditte terze occupati sia da persone che da merci.

**L'impresa appaltatrice, nel formulare la propria offerta, dichiara espressamente di avere preso contezza di tale situazione e di aver quindi ponderato e calibrato la propria offerta tenendo conto di tali profili senza nulla pretendere oltre a quanto previsto nel presente progetto a fronte di tale situazione.**

Sarà onere di SDAG a provvedere in proprio, o tramite i titolari dei contratti di locazione, a rendere accessibili e fruibili tutte le aree oggetto di intervento, con l'avvertenza che il cronoprogramma operativo dell'appaltatore dovrà però essere preventivamente valutato, discusso e concordato nelle tempistiche anche con gli Utenti locatari dei vari locali. Il cronoprogramma dovrà quindi essere approvato dalla Direzione Lavori, con la finalità di minimizzare le interruzioni dell'alimentazione elettrica e dell'operatività degli Utenti locatari.

**Su insindacabile disposizione della Direzione dei lavori e della Stazione appaltante, senza che questo possa essere pretesto per la richiesta di maggiori compensi da parte dell'appaltatore, per poter dare continuità all'operatività degli Utenti degli spazi in locazione, potrà venire richiesto che alcune lavorazioni vengano effettuate in giornate non feriali (sabato, domenica e festivi) ed al di fuori del normale orario di lavoro.**

## **- DISPOSIZIONI GENERALI -**

### ***- Condizioni generali – definizioni.***

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce norme, prescrizioni, oneri generali e clausole dirette a regolare l'appalto per i lavori di "Riqualificazione ed Aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti", determina le condizioni per lo svolgimento dei lavori e per le attività gestionali e, successivamente contrattuali, tra la Stazione Appaltante e l'Impresa appaltatrice in relazione ai lavori di cui sopra.

Per abbreviazione nel seguito della descrizione verranno usati i seguenti acronimi:

- il Capitolato Speciale d'Appalto con "CSA";
- il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs n. 163/2006 ed smi con "Codice";
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.A. approvato con D.P.R. n. 207/2010 ed smi con "Regolamento";
- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000 ed smi con "C.G.A.".

## PARTE I

### CAPO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - DESCRIZIONE DELLE OPERE - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.

#### Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del completamento del sistema autoportuale e confinario di Sant'Andrea di Gorizia, terzo lotto – secondo stralcio (interventi e investimenti connessi con l'attuazione degli accordi internazionali di Osimo) – linea intervento n.1.1., “Riqualificazione ed Aggiornamento tecnologico e normativo delle strutture esistenti”. Sono comprese tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

#### Art. 2 - Forma dell'appalto

1. L'appalto è a **corpo**, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice e comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro, come indicato e previsto nel contratto di appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
2. L'esecuzione dei lavori va effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia, secondo le regole dell'arte dovendosi l'appaltatore informare alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

#### Art. 3 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 3.458.765,95 (Euro Tremilioni quattrocentocinquantottomilasettecentosessantacinque,95).
2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del Codice, stimati in Euro 108.393,94 (diconsi Euro centottotrentosessantatre,94), somma che non è soggetta a ribasso d'asta.

#### Art. 4 - Modalità di stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del Codice.
2. L'importo del contratto a corpo, di cui all'articolo 3, comma 1, come determinato in sede di gara a seguito dell'avvenuta aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 119 del Regolamento), resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 3, comma 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi.

#### Art. 5 - Categoria prevalente, categoria scorporabile e subappaltabile

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R. i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1 - Edifici Civili ed Industriali».
2. Sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento e subappaltabili alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni dettate dal Regolamento e dal Codice.
3. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

N ord.	Cat.	Cl.	Designazione delle diverse categorie di lavoro	Categoria	Importo lavori	Oneri per la sicurezza	Totale lavori + sicurezza	% sul tot.
1	OG 1	III bis	Edifici Civili ed Industriali	Prevalente	€ 1.373.197,82	€ 53.494,29	€ 1.426.692,11	41.25
2	OS 30	III	Impianti elettrici	Scorporabile e subappaltabile	€ 1.009.015,97	€ 17.152,91	€ 1.026.168,88	29.67
3	OS 7	II	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica	Scorporabile e subappaltabile	€ 461.077,16	€ 17961,72	€ 479.038,88	13.85
4	OS 8	II	Opere di impermeabilizzazione	Scorporabile e subappaltabile	€ 507.111,06	€ 19.755,02	€ 526.866,08	15.23
<b>TOTALE LAVORI</b>					<b>€ 3.350.402,01</b>	<b>€ 108.363,94</b>	<b>€ 3.458.765,95</b>	<b>100,00</b>

#### Art. 5.1. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3 del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento sono indicati nella seguente tabella - (Tab.I - Lavori "a corpo"):

**Tab. I - Lavori "a corpo"**

*Importi senza i costi per la sicurezza del P.S.C. (\*)*

N.	Categorie di lavorazioni omogenee	Importo in Euro	%	% MDO (**)
C.1	Opere edili	2.290.896,96	68,37	33,20
C.2	Opere di impiantistica elettrica	731.013,01	21,82	30,96
C.3	Opere di rilevazione incendio	278.002,96	8,30	20,53
C.4	Opere di impiantistica meccanica	50.489,08	1,51	15,30
	<b>Sommano lavori da appaltare "a corpo"</b>	<b>3.350.402,01</b>	<b>100,00</b>	

(\*) I costi della sicurezza di tipo interferenziale, determinati attraverso una stima analitica dei costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla riduzione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sono pari a Euro 108.363,94 così come individuati dal Piano di sicurezza e di coordinamento. Tali importi individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nell'offerta.



(\*\*) Le incidenze della manodopera evidenziate per i lavori a corpo di cui alla tabella I rappresentano solo una stima sommaria. L'esatta determinazione dei costi del personale, nell'ambito della procedura mediante offerta a prezzi unitari, dovrà essere obbligatoriamente esposto dai concorrenti in sede di offerta per ogni singola lavorazione. Tale costo, nella parte riferita al fattore della retribuzione oraria comprensiva di oneri sociali e contributivi, dovrà garantire i minimi salariali definiti a livello nazionale e non dovrà quindi essere soggetto a ribasso da parte dei concorrenti in sede di offerta di gara, nel rispetto dell'art. 82, comma 3-bis del Codice; la valutazione relativa alla congruità di quanto indicato in offerta è rimessa alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 6 - Descrizione sommaria delle opere**

1. Le opere che formano l'oggetto dell'appalto corrisponderanno per forma e dimensioni, oltre alle indicazioni contenute nel presente Capitolato a quelle risultanti dal progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltatrice.
2. Le opere previste e le caratteristiche tecniche e costruttive delle stesse, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, si possono così riassumere:
  - Realizzazione di compartimentazioni REI nei padiglioni A e B;
  - Realizzazione di controsoffitti protettivi REI nei padiglioni A, B ed E;
  - Sostituzione dei portoni esistenti nei vari padiglioni;
  - Isolamento del padiglione Uffici;
  - Sostituzione dei serramenti del padiglione Uffici;
  - Realizzazione di un nuovo padiglione prefabbricato denominato Pad D;
  - Impermeabilizzazione della copertura del Pad. F, del Padiglione Uffici e delle C.T.;
  - Sostituzione dei lucernari e adeguamento anticaduta sui Pad. A e B;
  - Rifacimento dell'impiantistica elettrica nei vari padiglioni;
  - Realizzazione della contabilizzazione dell'energia per compartimenti;
  - Rifacimento degli impianti di rilevazione incendi;
  - lavori di completamento.
3. Tutte le opere sopra indicate, e quelle non espressamente menzionate, che l'Appaltatore si impegna a realizzare nella loro interezza, saranno eseguite e ultimate secondo i disegni di progetto, le descrizioni e prescrizioni tecniche riportate nelle voci dell'Elenco dei Prezzi Unitari e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché gli ulteriori dettagli costruttivi e le indicazioni che verranno forniti all'Impresa dalla Direzione dei Lavori nel corso dei lavori.
4. L'elencazione di cui sopra come pure le descrizioni e prescrizioni tecniche di seguito riportate hanno lo scopo essenziale di indicare le opere da eseguire ed i materiali da impiegarsi, ma non hanno carattere limitativo: ossia l'Impresa dovrà compiere tutte le opere, anche se accessorie e non specificamente richiamate nelle descrizioni stesse, occorrenti per dare i lavori ultimati in ogni loro dettaglio secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Direzione dei Lavori.
5. L'ubicazione, la forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, nonché le quote e le modalità di esecuzione, risultano dagli elaborati del progetto esecutivo di data 31.10.2014 soprarichiamato, che verranno allegati al contratto e che dovranno essere firmati dall'Impresa in segno di presa visione ed accettazione.
6. Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà pertanto attenersi a quanto prescritto e previsto negli elaborati progettuali sopraddetti nonché alle indicazioni che, in sede di consegna dei lavori ed all'atto esecutivo, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

## **CAPO 2 – DISCIPLINARE CONTRATTUALE**

### **Art. 7 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella che meglio risponde ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e che risulta di maggior convenienza per la Stazione Appaltante.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, preliminarmente trovano applicazione quelle di maggior convenienza per la Stazione Appaltante, quindi in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Art. 8 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal CSA, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate.
2. Fanno parte del contratto, e si intendono allegati al contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione appaltante:
  - a) il presente Capitolato Speciale d'appalto;
  - b) l'elenco dei prezzi unitari come definito "Lista" di cui all'articolo 119 del Regolamento, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta;
  - c) il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 40 del Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento fanno altresì parte del contratto:
  - d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo come indicati nel Regolamento, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, la perizia geologica, il cronoprogramma, nonché:
  - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008, come mod. ed int., e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 131, comma 2, lett. a), del Codice;
  - f) il piano di sicurezza avente le caratteristiche del piano operativo di cui all'art. 131, comma 2, lett. c) del Codice;
  - g) le polizze di garanzia previste dal Codice e dal Regolamento;
  - h) il Capitolato generale d'Appalto (C.G.A.).
4. Sono inoltre contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.
5. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - il computo metrico estimativo;
  - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia ai soli fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice;
  - la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

### **Art. 9 Disposizioni particolari riguardanti il contratto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3 del Regolamento, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **9.1. Disposizioni generali relative al prezzo contrattuale dell'opera**

1. Per norma generale, resta stabilito che nel prezzo a corpo offerto di contratto, si intendono sempre compresi e compensati tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati con riguardo anche ai particolari costruttivi, così come predisposto dall'Appaltatore e approvato dalla Stazione appaltante. In particolare l'Appaltatore sui prezzi a corpo offerti formulati in conformità all'art. 3 del presente Capitolato non potrà chiedere ad alcun titolo, nessuna addizionale o compenso aggiuntivo per gli oneri sulla sicurezza in quanto per gli stessi, gli verrà corrisposto un compenso il cui ammontare complessivo è precisato nell'art. 3 del presente CSA.
2. Il prezzo a corpo offerto, secondo le condizioni del CSA, si intende formulato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono pertanto fissi ed invariabili. I prezzi a corpo in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.
3. Esso compensa, le spese generali, determinate nella misura del 13% e l'utile l'Impresa determinato nella misura del 10%.
4. Per quanto concerne i compensi per eventuali prestazioni di mano d'opera in economia, essi saranno valutati applicando il costo orario stabilito, per le varie categorie di operai, nelle tabelle del Genio Civile di Gorizia valide al momento della prestazione, con le maggiorazioni del 13% (tredici per cento) per spese generali e del 10% (dieci per cento) per utile dell'Impresa (complessivamente ventiquattro e trenta per cento).

#### **9.2 Fallimento dell'appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice.

### **Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del C.G.A.; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A., le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
7. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 11 Designazione, forma e principali dimensioni delle opere**

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto corrisponderanno per forma e dimensioni, a quelle risultanti dal progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante ed a quelle che, in corso di esecuzione, saranno precisate dalla Direzione Lavori. Per eventuali variazioni dei disegni all'atto esecutivo e per le precisazioni di forme e dimensioni ordinate dalla Direzione Lavori, nell'interesse dell'opera, l'Appaltatore non potrà in alcun caso rifiutarsi di eseguire le opere ordinate, né potrà accampare diritti di sorta per compensi speciali per ciascuna ragione.
2. Uguale facoltà ha la Direzione Lavori nei riguardi dei materiali da costruire, delle apparecchiature, dei magisteri in genere e circa le modalità esecutive.

#### **Art. 12 Norme generali sui materiali, i componenti, i requisiti qualitativi e prestazionali e i criteri di accettazione dei materiali**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo, nelle relazioni tecniche, nelle specifiche tecniche, nella descrizione delle singole voci dell'elaborato dei prezzi unitari allegato al contratto.
- 2 Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli artt. 16 e 17 del C.G.A.
- 3 Per quanto riguarda i difetti di costruzione si applica l'art. 18 del C.G.A..
- 4 Qualora l'Appaltatore preveda l'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetti d'invenzione approvati dal Direttore dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

### **CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 13 Consegna e inizio lavori**

1. La consegna dei lavori avverrà in conformità a quanto previsto dall'Art. 153 co. 1 del Regolamento.

2. Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto.
3. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
4. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale è predisposto ai sensi dell'articolo 154 del Regolamento e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.
5. Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
6. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori gli assegnerà, mediante lettera raccomandata e con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dalla data di spedizione della stessa, un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
7. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del Codice; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
8. In caso di consegna anticipata, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
9. Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa o impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
10. In caso di consegne parziali, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 158 del Regolamento
11. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

12. Nel caso di consegna parziale, decorsi 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui sopra senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
13. Nel caso in cui l'Appaltatore, trascorsi i 90 (novanta) di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negoziato convenuto. Il comma relativo alla "consegna dei lavori in via d'urgenza" del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
14. Non appena è intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere, nel termine di 5 (cinque) giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D. Lgs. 09.04.2008 n° 81 e s.m.i., nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
15. L'Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
16. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle Imprese subappaltatrici.

#### **Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **280** (duecentottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi dei giorni di andamento sfavorevole secondo le normali condizioni meteorologiche stagionali e quello per le ferie contrattuali del personale. Nel tempo contrattuale è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere, per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
2. La durata dei lavori tiene conto della pianificazione per l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza e delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente tra loro come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
3. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
4. La data legale per la consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del verbale di consegna definitivo.
5. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo che potrà fissare, sulla base delle indicazioni contenute nel cronoprogramma facente parte del progetto d'appalto, soglie inderogabili nell'esecuzione di determinate fasi costruttive, cui potranno corrispondere penali parziali, anche per lavorazioni da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante e necessarie per la buona organizzazione delle successive lavorazioni.

#### **Art. 15 Sospensioni e proroghe**

1. Ai sensi dell'art. 158, comma 1, del Regolamento, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea

l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, del Codice.

2. Ai sensi dell'art. 158, comma 2 del Regolamento, il Responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell'ipotesi in cui l'appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall'art. 158, comma 8 del Regolamento, si procede a norma del successivo art. 190.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell'art. 141, comma 3 del Regolamento.
5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del Regolamento.
6. Ai sensi dell'art. 159 del Regolamento, qualora l'appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
7. L'appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte ed imprese.
8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.
9. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b. l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
  - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
  - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
  - f. la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
  - g. le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

- h. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto o dal Capitolato generale d'appalto, con specifico riferimento alle attività di Bonifica Ordigni Bellici;
- i. il ritardato ottenimento da parte delle Autorità preposte dei necessari nulla-osta e/o certificati comprovanti l'avvenuta bonifica bellica superficiale;
- j. eventuali contenziosi che insorgessero tra l'appaltatore ed i Proprietari di edifici e terreni contermini al cantiere ed interessati da lavori di demolizione e ricostruzione dei recinti, delle ringhiere, dei cancelli, ecc. previsti nei lavori in appalto e da eseguirsi sul soprassuolo delle ditte espropriate.

#### **15.1. Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza**

1. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori potrà ordinare la sospensione immediata dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
2. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente la Stazione appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

#### **Art. 16 Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto della scadenza di cui all'art. 14, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
2. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 145 del Regolamento; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 136 del Codice, in materia di risoluzione del contratto.
4. La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.
5. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 17 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma**

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10 del Regolamento, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla Direzione lavori e dal Coordinatore per la sicurezza (CSE).
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, senza che questo costituisca motivo di proroga e/o interruzione delle lavorazioni, e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e



le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all'art. 40 del Regolamento, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell'ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed imprevedibili.
4. Ai sensi dell'art. 149, comma 2 lett. c) del Regolamento, durante l'esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

#### **Art. 18 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori**

- 1. I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti senza interrompere l'attività normalmente svolta nei reparti e nei luoghi interessati dai lavori conferiti da SDAG in locazione a ditte terze ed oggetto di altro appalto denominato Linea di intervento 2.1 "Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica".**
2. L'appaltatore dovrà quindi organizzare gli interventi in modo da rispettare tali specifiche due esigenze come di seguito meglio precisato e senza possibilità di rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali ed ulteriori compensi di alcun tipo né in termini economici né in termini di maggior durata dei lavori:
- a. l'Appaltatore, fermo restando il cronogramma allegato al contratto, organizzerà il programma dettagliato degli interventi, in accordo con la Direzione Lavori e la Stazione Appaltante, in modo da ridurre il più possibile i disagi e le interferenze conseguenti ai lavori;
  - b. al fine di consentire nei luoghi in questione l'espletamento della normale attività, l'Appaltatore dovrà provvedere, ove necessario e secondo le richieste della Direzione Lavori, ad allestire opportuni impianti od allacciamenti provvisori, i quali dovranno sempre presentare i necessari requisiti di sicurezza contro gli infortuni;
  - c. l'Appaltatore dovrà provvedere, inoltre, alla pulizia quotidiana dei luoghi dei lavori nonché a tenerli sgombri da materiali od attrezzature che possano costituire pericolo per le persone;
  - d. il programma lavori dovrà riservare gli interventi di maggior disturbo, ove possibile, alle ore di sospensione o riduzione dell'attività o notturne;
  - e. su insindacabile disposizione del Direttore dei lavori e senza che l'appaltatore possa pretendere alcun maggior riconoscimento di alcun tipo né in termini economici né in termini di tempo, alcune attività lavorative di contratto dovranno essere svolte in giornate ed orari posti fuori dal normale orario di lavoro così da ridurre le interferenze con le attività lavorative di SDAG e soprattutto delle ditte locatarie degli spazi posti nei capannoni oggetto dei lavori che risultano dati in locazione da SDAG a ditte terze.
3. I lavori di contratto potranno quindi risultare contemporanei ai lavori che la SDAG appalterà ad altra ditta esecutrice, in attuazione del progetto di cui alla Linea di intervento 2.1 "Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica". L'appaltatore dei presenti lavori è tenuto a coordinare e concordare lo svolgimento dei lavori con tutte le altre Ditte presenti ed operanti negli spazi oggetto di

ristrutturazione, senza che questo possa essere motivo per richiedere compensi aggiuntivi. Fermo quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un tempo prestabilito o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi sia in termini economici sia in termini temporali. Fatto salvo quanto sopra, l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi di SDAG tenuto anche conto di altri appalti in corso e delle attività commerciali che le ditte terze dovranno continuare ad espletare negli stessi spazi in cui SDAG ha appaltato i presenti lavori.

#### **Art. 19 Inderogabilità dei termini di esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
  - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
  - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h. le interferenze con altre lavorazioni: quali i lavori appartenenti alla Linea di intervento n. 2.1. Potenziamento delle infrastrutture per la funzione logistica (appalto interferente) o lavorazioni fatte direttamente dalla Stazione Appaltante;**
  - i. eventuali ostacoli con gli utenti di ditte terze che utilizzano locali di SDAG e che occupano le zone interessate ai lavori.**

#### **Art. 20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a trenta giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 136 del Codice.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 16, comma 1 del presente capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. La risoluzione del contratto potrà inoltre essere dichiarata dalla Stazione Appaltante quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate o da reiterate violazioni al piano di sicurezza, rilevate dal Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori (titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008). In questi casi l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente fornito ed accettato dalla Direzione dei Lavori.

5. Ai sensi dell'art. 138, co. 3 del Regolamento, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, co. 1 del Regolamento.

## CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA

### Art. 21 Anticipazione

- 1 Ai sensi dell'art. 26 ter, commi 2 o 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 e dell'art. 8, co. 3-bis del D.L. 31.12.2014 n. 192, convertito in L. 11/2015, all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dagli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto.
- 2 L'anticipazione, nella misura prevista di legge, ai sensi dell'art. 140, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., è erogata entro 15 giorni dalla data dell'effettivo inizio dei lavori, accertata dal Responsabile del Procedimento.
- 3 La predetta anticipazione verrà compensata sino alla concorrenza dei pagamenti effettuati, secondo quanto previsto dal citato art. 26 ter, commi 2 o 3 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98. Sull'importo di ogni certificato di pagamento verrà operata la ritenuta, per il recupero dell'anticipazione, fino al raggiungimento dell'importo dell'anticipazione medesima.
- 4 Ai sensi dell'articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento e s.m.i., l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità ed efficacia, nonché alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria, con le seguenti caratteristiche e condizioni:
  - l'importo garantito deve essere pari all'anticipazione, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione, secondo le tempistiche previste dal cronoprogramma contrattuale dei lavori;
  - la garanzia prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da Impresa di assicurazione, conforme allo schema - tipo 1.3, di cui all'Allegato al predetto decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, integrato con le previsioni dell'art. 140 Regolamento, nonché con le condizioni di cui all'art. 113, comma 2, Codice.
- 5 L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.
- 6 L'anticipazione è revocata se l'esecuzione del contratto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e più in particolare se l'Appaltatore accumula un ritardo superiore a 60 giorni rispetto al cronoprogramma contrattuale. In tal caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi, calcolati al tasso legale, sulle somme anticipate, con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
- 7 Fermo restando quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo in merito all'anticipazione, la Stazione Appaltante effettuerà il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori secondo le modalità e nei termini di seguito previsti.

### Art. 22 Pagamenti in acconto

1. L'appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli di cui al Capo 5 del presente CSA, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 4, un importo non inferiore a **400.000,00** euro.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo verrà fatta secondo l'avanzamento dei lavori in quota percentuale di ogni lavorazione omogenea come esplicitate nell'art. 5.1. - Tab.I. – Lavori a corpo -

3. L'Appaltatore comunicherà al Direttore dei Lavori, con lettera raccomandata o tramite posta certificata, il raggiungimento di tale soglia, il quale procederà subito alle necessarie misurazioni e/o verifiche in contraddittorio con l'appaltatore o suo rappresentante.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
5. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il Responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data.
6. I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e, comunque compatibilmente con le necessarie ed indispensabili attività di controllo da parte della SDAG e della Regione FVG atte all'emissione dei decreti di pagamento che sono previsti in un tempo max temporale di 90 giorni.
7. Ai sensi dell'art. 141, comma 3 del Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al primo comma.
8. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

#### **Art. 23 Conto finale e pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro mesi **quattro** dalla data del certificato di ultimazione lavori; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile unico del procedimento.
2. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 22, comma 4, del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell'art. 124 del Regolamento, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.
7. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

#### **Art. 24 Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto**

1. Ai sensi dell'art. 22 del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del Codice.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'art. 133, comma 1, del Codice.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.
4. È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del Codice.

#### **Art. 25 Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

#### **Art. 26 Revisioni prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 4 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'art. 133, comma 3 del Codice, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

#### **Art. 26.1 Premio di accelerazione**

Non è prevista la corresponsione di alcun premio di accelerazione.

#### **Art. 27 Cessione del contratto e cessione dei crediti.**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

## **CAPO 5 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 28 Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella Tab I – Lavori a corpo – art. 5.1. del presente Capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Per i lavori del presente appalto previsti a corpo qualora, in corso d'opera, debbano essere introdotte variazioni e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali si procederà alla formazione di nuovi prezzi contrattuali ai sensi dell'art. 163 del Regolamento. In ogni caso le analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti, spese generali ed utili di impresa commisurati alla data di formulazione dell'offerta dei nuovi prezzi. L'applicazione dei prezzi così formati alle nuove quantità determinerà il nuovo importo contrattuale a corpo che verrà assoggettato al ribasso d'asta e che resterà fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

### **Art. 29 Lavori in economia**

1. La contabilizzazione dei lavori in economia – ove ordinati dalla D.L. - è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento.
2. Gli oneri per la sicurezza per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

### **Art. 30 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 22 del presente capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera presenti in cantiere, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali ed i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del CGA.

### **Art. 31 Disposizioni generali relative ai prezzi delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi**

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagate le opere in economia, compensano anche:
  - a. circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
  - b. circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
  - c. circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

- d. circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.
2. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

### **Art. 32 Lavori eventuali non previsti**

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi secondo le prescrizioni del Codice, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma Codice) o da terzi.
2. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

## **CAPO 6 – CAUNZIONI E GARANZIE**

### **Art. 33 Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1 del Codice, l'offerta è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo base indicato nel bando o nell'invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente a favore della SDAG S.p.a..
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell'art. 75, comma 5 del Codice.

### **Art. 34 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale a favore della SDAG S.p.A.; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del Codice, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Codice, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
4. Ai sensi dell'art. 123 del Regolamento, la Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;

5. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte

#### **Art. 35 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e della rata a saldo**

1. Ai sensi dell'art. 124, del Regolamento l'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
3. Ai sensi dell'art. 141, comma 9 del Regolamento, il pagamento della rata a saldo è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, costituita alle condizioni previste al comma 1 dell'art. 124 del Regolamento, maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell'art. 141, comma 3 del Codice.

#### **Art. 36 Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Codice, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 33 del presente capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
2. Sempre ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Codice, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 34 del presente capitolato è ridotto al 50% per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

#### **Art. 37 Assicurazione a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'art. 129 comma 1 del Codice e dell'Art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa con Compagnia di gradimento della stazione appaltante, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia per responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dei lavori, la sezione Danni alle opere preesistenti per un massimale di € 1.000.000,00 e la sezione per i Costi di demolizione sgombero per un massimale di € 250.000,00.
2. La garanzia assicurativa di Responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00 e dovrà espressamente prevedere che i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo siano considerati terzi.
3. Il contraente dovrà trasmettere copia della polizza su indicata entro il termine di 10 giorni antecedenti a quello fissato per la consegna dei lavori.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo o comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato.



5. Eventuali scoperti e/o franchigie previsti in polizza non potranno essere opposti alla stazione appaltante, ma rimarranno ad esclusivo carico del contraente.

## **CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 38 Variazioni dei lavori**

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto e nei limiti di legge quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento e dall'articolo 132 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti al Progetto Esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, e pertanto non saranno prese in considerazione domande di maggiori compensi rispetto quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
4. Non sono considerati variante, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 10 per cento dell'importo originario del contratto (lavori di ristrutturazione) e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. L'approvazione delle varianti introdotte ai sensi dei precedenti commi, danno luogo alla revisione della Tab I Lavori a corpo di cui al precedente art 5.1., con le conseguenti ripercussioni sui criteri percentuali di liquidazione in relazione alla quantità delle opere eseguite.

### **Art. 39 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dell'elenco dei prezzi unitari offerto dall'appaltatore ai sensi del comma 7 dell'art. 119 del Regolamento.
2. Qualora tra i prezzi come sopra determinati, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento.

## **CAPO 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 40 Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### 40.1. Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008.
2. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 e dell'art. 131, comma 4 del Codice, l'appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di cinque giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5 del DLgs 81/2008 e s.m.i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### 40.2. Piano operativo di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del Codice, l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

#### 40.3 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/08 e più specificatamente all'articolo 15, con gli obblighi di cui all'art. 18 del D. Lgs. 81/08.
2. Ogni Datore di Lavoro presente in cantiere deve poi assolvere agli obblighi previsti a suo carico dai disposti di cui all'articolo 96 del D.Lgs. 81/2008.
3. Il Datore di Lavoro della impresa affidataria, o un suo delegato è tenuto all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 81/2008 e più specificatamente all'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sulla applicazione delle prescrizioni del P.S.C..
4. I Lavoratori autonomi che esercitano la loro attività nel cantiere per l'esecuzione dei presenti lavori si adeguano ai sensi dei disposti di cui all'articolo 94 del D. Lgs. N. 81/08e s.m.i. alle indicazioni fornite loro dal coordinatore per l'esecuzione ai fini della sicurezza.

5. Ogni impresa affidataria è tenuta a fornire su copia informatica (CD) in formato .pdf al Committente e/o al Responsabile dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008
6. Prima dell'inizio dei lavori di ogni Impresa esecutrice, l'Impresa affidataria provvederà alla trasmissione al Committente e/o al Responsabile dei Lavori, con le stesse modalità prima richiamate della documentazione delle esecutrici di cui al medesimo allegato XVII.
7. Ai sensi dei disposti di cui al comma 8 dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 l'Impresa affidataria rimane obbligata a munire tutti i lavoratori in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione o titolo presenti nel cantiere (compresi i Lavoratori Autonomi e quelli delle Imprese esecutrici), indipendentemente dall'estensione temporale della presenza stessa, di un documento identificativo (badge) provvisto di fotografia, e riportante gli estremi della Carta di Identità o di altro documento identificativo per i cittadini extracomunitari, predisposto per la rilevazione automatica della presenza. Il badge dovrà riportare anche l'indicazione del Datore di Lavoro, la data di assunzione, e, in caso di subappalto, gli estremi della relativa autorizzazione; per i lavoratori autonomi, il badge deve riportare anche l'indicazione del Committente (Art. 5 L.136/2010 e s.m.i.). L'Impresa esecutrice è tenuta a presentare giornalmente – anche per via telematica - alla D.L. la lista nominativa dei lavoratori e tecnici impiegati nel cantiere, unitamente all'indicazione dell'eventuale Subappaltatore o Fornitore di appartenenza.  
La presenza in cantiere di personale sprovvisto di badge nei termini e modalità di cui sopra - ferme restando le responsabilità amministrative e penali dell'Impresa affidataria - sarà sanzionata con l'applicazione di una penale per singolo addetto e per giorno pari ad € **500,00** (cinquecento/00)
8. Il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) ed il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) formano parte integrante del contratto di appalto.

#### 40.4 Violazioni al piano di sicurezza

1. A prescindere dalle sanzioni amministrative eventualmente comminate dalle Autorità competenti (ASL) e penali, qualora il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione rilevi violazioni al piano della sicurezza sia da parte dell'Appaltatore che dai suoi Subfornitori, ne darà, previa attivazione della procedura prevista alla lettera "e" del comma 1 dell'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, tempestiva comunicazione al Responsabile dei Lavori, il quale, valutata l'entità della violazione, applicherà una penale che verrà immediatamente contestata all'appaltatore e contabilizzata in detrazione sul S.A.L. successivo al verificarsi dell'infrazione. Il valore massimo della penale per singola infrazione potrà essere al massimo pari all'uno per mille dell'importo di contratto.
2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate e contestate all'Appaltatore dal C.S.E., previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto

## CAPO 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 41 Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 118, comma 2 del Codice, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
2. Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale.
3. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza alla Società con allegata la documentazione prevista dall'art. 118, commi 2 e 8, D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari.
4. Ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. in materia di documentazione antimafia, è fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla suddetta

istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

5. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 118, comma 4, primo periodo del D. Lgs. 163/2006. E' fatto obbligo del deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
6. Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.
7. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 90, comma 9, lett. a) D.Lgs. 81/2008.
8. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il subappalto.
9. Per le opere comprese nella categoria OG 1., il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% del relativo ammontare. In tale caso, il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
10. Il termine di 30 gg., per il rilascio dell'autorizzazione, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa della documentazione prescritta.
11. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidato o di importo inferiore a €. 100.000,00 il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.
12. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i.. In tali ipotesi, la Stazione appaltante può non procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
13. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:
  - a. contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori o i €. 100.000,00;
  - b. i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori o i €. 100.000,00, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.
14. In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art. 118, comma 11, D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
15. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al primo e secondo comma del presente articolo i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui altresì il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.
16. Il Direttore dei Lavori avrà il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei sub contratti dal novero dei subappalti.

17. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.
18. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al D.Lgs. n.159/2011 ss.mm., come dispone l'art.118, comma 2, n.4, Codice.
19. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 118, comma 11 del Codice.
20. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 118, del Codice ed all'art. 170 del Regolamento.

#### **Art. 42 Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982, come modificata dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

#### **Art. 43 Pagamento dei subappaltatori**

1. La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. A tale riguardo l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla medesima Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

### **CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### **Art. 44 Controversie**

1. Ai sensi dell'art. 240, comma 14 del Codice, qualora, in corso d'opera, le riserve iscritte sui documenti contabili determinino una variazione economica pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile unico del procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un'apposita commissione (di cui può volendo far parte), affinché formuli, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito dell'organo di collaudo, entro 90 giorni dalla sua costituzione, una proposta motivata di accordo bonario; in alternativa il responsabile del procedimento, acquisite le suddette relazioni, può formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario.
2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 è altresì promossa dal Responsabile unico del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.
3. Ai sensi dell'art. 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall'esecuzione dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.

4. Nei casi di cui al comma 3, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente dall'appaltatore o dal Dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell'appaltatore stesso. Qualora sia l'appaltatore a formulare la proposta di transazione, il Dirigente competente, sentito il Responsabile unico del procedimento, esamina la stessa. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.
5. Ai sensi dell'art. 240, comma 19, del Codice il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano all'appaltatore gli interessi al tasso legale.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
7. Per ogni controversia altrimenti non risolta sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Gorizia.

#### **Art. 45 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può, nei limiti dell'importo in numerario disponibile, pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

#### **Art. 46 Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. All'Appaltatore rimane obbligato al rispetto dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto.

#### **Art. 47 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio**

1. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135, 136 e 137 del Codice nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 131,

comma 3 del Codice. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per l'Esecuzione, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.

2. Nei casi di cui all'art. 135 del Codice (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
3. Nei casi di cui all'art. 136, comma 1, del Codice (risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di detto articolo.
4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 136 del Codice.
5. Nei casi di cui all'art. 137 del Codice (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante.
6. Ai sensi dell'art. 138 del Codice, il Responsabile unico del procedimento – nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 1, del Codice.

#### **Art. 48 - Recesso dal contratto**

1. Ai sensi dell'art. 134, comma 1 del Codice, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

### **CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

#### **Art. 49 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori, e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il Direttore dei lavori provvede, entro 15 giorni dalla richiesta, ad effettuare i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e redige il certificato di ultimazione.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno della Stazione Appaltante.
3. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

4. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 145 del Regolamento, parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali.

#### **Art. 50 Termini di collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di **TRE** mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto per detta emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali o nel contratto.
3. Si precisa che la mancata consegna, entro 30 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori, degli elaborati "come costruito", manuali di manutenzione e operativi e certificazioni di cui al successivo articolo 53, interrompe automaticamente i termini di emissione del certificato di collaudo senza che l'appaltatore abbia nulla che pretendere in merito a ritardati pagamenti.

#### **Art. 51 Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione Appaltante si riserva, qualora abbia necessità, di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali.

#### **Art. 52 Documentazione tecnica finale**

1. L'Appaltatore dovrà adoperarsi per facilitare l'esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche da parte del personale della Stazione appaltante che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione.
2. A tal fine, entro due mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante (nel rispetto della D.M. n.37 del 22.01.2008 e D.Lgs. 81/08):
  - a. libretto che descriva in dettaglio il funzionamento degli interi impianti e il funzionamento di ciascuna apparecchiatura, il loro corretto modo d'impiego, le manutenzioni necessarie, e le norme di funzionamento degli stessi, anche in relazione all'intero impianto. Detto libretto dovrà riportare anche le caratteristiche degli impianti e delle regolazioni, rilevate nel corso della messa in moto e regolazione degli stessi;



- b. la documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti installati e dei materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazioni, dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico-termico-idrico, marchio CE, ecc.), secondo quanto richiesto dagli organismi istituzionali di verifica e controllo;
  - c. una copia di tutti i disegni definitivi ed aggiornati dei lavori eseguiti, nonché gli schemi elettrici conformi alle norme CEI aggiornati; in particolare tutte le canalizzazioni entroterra dovranno essere riportate con esplicito riferimento a capisaldi certi. Una copia degli stessi disegni e schemi dovrà essere fornita su supporto informatico (compatibile con Autocad 2010 formato DWG);
  - d. i moduli per le denunce agli Enti preposti al controllo degli impianti, debitamente e completamente compilati e sottoscritti;
  - e. i certificati di collaudo ed i libretti d'impianto e di centrale (ISPESL, L. 10/91, L. 37/08, ecc.) imposti dalle norme in vigore;
  - f. le garanzie di tutte le apparecchiature, valide per un periodo non minore a 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data dei collaudi o dalla data di messa in moto degli impianti per il loro normale utilizzo.
3. Inoltre l'Appaltatore dovrà porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla Direzione dei Lavori, apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati.

## **CAPO 12 – NORME AMMINISTRATIVE FINALI**

### **Art. 53 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al Regolamento n. 207/10 e s.m.i. e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
  - a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile;
  - b. assicurare la continuazione delle attività in corso presso i magazzini dati in locazione da SDAG a ditte terze presso le aree interessate dai lavori, o comunque disturbate dalla esecuzione dei lavori, provvedendo a realizzare i passaggi e le protezioni necessarie tali da consentire il regolare svolgimento delle attività, ove la Società a suo insindacabile giudizio non decida altrimenti per riorganizzare i lavori anche con limiti temporali e spaziali per la loro realizzazione;
  - c. provvedere a propria cura e spese senza nulla richiedere alla Stazione appaltante oltre a quanto previsto nel contratto, all'eventuale spostamento di materiali e cose che risultassero presenti nei locali oggetto dei lavori di appalto riponendo dette eventuali presenze in locali che verranno indicati dalla Direzione lavori sempre nell'ambito della proprietà SDAG;
  - d. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato dell'area del cantiere e delle zone in cui vengono collocate le attrezzature, stazionati i mezzi d'opera e depositati i materiali, secondo quanto disposto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiainamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;

- e. la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori, predisposti nelle forme e testo di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL e secondo quanto sarà prescritto dalla Amministrazione appaltante, più specificatamente descritto nel successivo articolo 57 "Cartello di cantiere";
- f. la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei necessari locali di cantiere ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza di dimensione non inferiori a 30mq, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, un PC portatile di ultima generazione con sistema operativo almeno pari a system 8 di idonei programmi (AutoCad, STR, ecc.) e di collegamento Internet, due fotocamere digitali, materiale di cancelleria, un fax ed una linea telefonica, dotati inoltre di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- g. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- h. fornire gli strumenti metrici e topografici per rilievi, tracciamenti, misurazioni, rilievo degli impianti afferenti alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori nel numero e nel tipo che saranno indicati dalla direzione lavori, con i relativi operatori; l'Appaltatore dovrà inoltre garantire la conservazione a sua cura e spese dei caposaldi planoaltimetrici ricevuti in consegna, provvedendo eventualmente al loro spostamento controllato e riferito, nel caso essi ricadano all'interno di aree di lavoro;
- i. provvedere a tutte le demolizioni e smontaggi degli impianti preesistenti da eliminare o bonificare che non fossero già stati rimossi e/o bonificati da SDAG, secondo le precisazioni della Direzione dei lavori, da trasportare a deposito della Stazione appaltante se riutilizzabile, e/o da trasportare e smaltire in discarica autorizzata secondo le modalità di legge, anche per rifiuti speciali, tossici o nocivi, mediante l'impiego di personale abilitato compreso ogni onere di discarica e di fornire della documentazione (FIR) dell'avvenuto corretto smaltimento;
- j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k. la pulizia, anche quotidiana, del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l. a nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale: l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del Direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
- m. l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori, di tutte le indagini e rilievi metrici, topografici dello stato di fatto degli impianti per accertare l'esatto stato di fatto con il rilievo degli impianti di qualsiasi genere esistenti, onde garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi ed evitare danni ai beni pubblici e privati;
- n. l'Appaltatore è tenuto a seguire tutte le disposizioni emanate da tutti i soggetti diversi dalla stazione appaltante (Consorzi, **Ditte privati in affitto presso i locali di SDAG**, Provincia di Gorizia, Comune di Gorizia, Enel, ex Iris S.p.A., Telecom S.p.A. e altri eventualmente interessati direttamente o indirettamente ai lavori, per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere. Pertanto ogni più ampia responsabilità dipendente da inosservanza delle cautele suddette ricadrà sull'Appaltatore restando sollevata la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza;

- o. la compilazione dei disegni, delle domande e degli atti, nonché tutte le spese ed oneri, necessari per ottenere le autorizzazioni ad eseguire i lavori dalle Autorità ed Enti competenti e dai privati proprietari. I disegni, le domande e gli atti dovranno essere presentati alla Direzione dei Lavori con le modalità e nel numero di copie che verranno richieste dalla stessa entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori;
- p. la redazione e la consegna, entro 10 (dieci) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, del "Piano operativo di sicurezza" per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- q. l'Appaltatore, i datori di lavoro delle Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare scrupolosamente quanto previsto nel Piano di sicurezza e di coordinamento e nel Piano di sicurezza di cui sopra, allegati al contratto, ed alle disposizioni impartite in corso d'opera dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile dei lavori di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/08;
- r. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza dei lavori;
- s. l'Appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all'aggiornamento della seguente documentazione:
- planimetria generale del cantiere e layout degli impianti esistenti e di progetto approvata dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tale planimetria deve contenere l'ubicazione delle macchine, delle attrezzature, degli apparecchi di sollevamento, dei baraccamenti vari, con l'indicazione delle parti costituenti gli impianti elettrici, di messa a terra, di protezione delle scariche atmosferiche ecc..;
  - copia denuncia dell'I.S.P.E.S.L. (per prima verifica collaudo) o al PMP dell'ASS (per verifica periodica annuale) per gli apparecchi di sollevamento materiali (gru, argani, ecc. con portata superiore ai 200 Kg.);
  - copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore (D.P.R. 462/2001), dell'impianto elettrico e (eventualmente) di protezione contro le scariche atmosferiche, inviato all'I.S.P.E.S.L. e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso. Dovrà inoltre conservare a disposizione delle autorità competenti apposito registro delle verifiche periodiche effettuate sugli impianti;
  - certificati di conformità alla L. 37/08 (rilasciati dalle ditte esecutrici a ciò abilitate) degli impianti di cantiere;
  - schede tossicologiche dei materiali impiegati;
  - comunicazioni trasmesse agli enti erogatori o concessionari di servizi (Enel, Iris, Comune, Provincia, SNAM, Telecom, Wind, Estgas, Aziende Trasporti, Ferrovie dello Stato, ecc.) per definire le modalità di esecuzione di lavori che interferiscano con i tracciati di tali servizi;
  - libretti degli apparecchi di sollevamento;
  - eventuale documento di approvazione radiocomando della gru da parte dell'I.S.P.E.S.L. e copia denuncia installazione;
  - copia dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, nonché il progetto del ponteggio se ha un'altezza superiore di 20 m., a firma di un professionista abilitato;
  - documentazione di lavoro ex. T.U. 1124/65 (libro matricola e paga o documenti ad essi equipollenti);

- registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;
  - registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie ex D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) e delle vaccinazioni antitetaniche;
  - ricevute consegne avvenuta DPI;
- t. la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera, pena le sanzioni di Legge;
- u. il personale dirigente dell'Impresa ed in generale il personale del cantiere dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale, mediante semplice richiesta e senza obblighi di specificare il motivo, potrà ordinare all'Impresa l'allontanamento. In particolare l'Appaltatore è completamente responsabile dell'attitudine specializzata del personale addetto ai lavori che richiedono specifica competenza;
- v. essere responsabile della non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
- w. **aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, senza nulla richiedere e nulla poter pretendere oltre quanto indicato nell'offerta stessa, che l'impresa appaltatrice dei lavori di cui al presente appalto dovrà tenere conto dell'interferenza con i lavori della linea omogenea n.2 che saranno oggetto di altro e separato appalto di SDAG e, secondo le indicazioni ed il coordinamento del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, dovrà organizzare i lavori della linea n.1 in modo da renderli coerenti con i lavori dell'appalto della linea omogenea n.2. Dichiara altresì, a tal fine, che in caso di aggiudicazione dei presenti lavori contribuirà, collaborerà e coopererà alla gestione dell'interferenza con i lavori della linea n.2 senza ragioni di conflitto tra i due appalti impegnandosi a risolvere preventivamente ogni eventuale contrasto sia temporale sia localizzativo tra i due appalti**
- x. per tenere conto di eventuali altri lavori in appalto da parte di SDAG, delle attività che vengono svolte anche contemporaneamente ai lavori di appalto dalle ditte locatarie di SDAG dei locali in cui si svolgeranno i lavori in appalto, di altri lavori che SDAG ha in corso di realizzazione o altro, potrà essere richiesto all'Appaltatore **di eseguire alcune lavorazioni in ambito notturno o festivo e differito per ore e/o giorni di inizio/fine oltre che in forma non continuativa** senza che l'Appaltatore possa richiedere maggiori compensi di alcun tipo né in termini economici né in termini di maggiori tempi per fare i lavori di contratto;
- y. la verifica, eseguita preventivamente all'inizio dei lavori, di tutti i calcoli e dei disegni particolareggiati per le opere strutturali e portanti in muratura, in cemento armato e in ferro, nonché tutte le spese inerenti l'esecuzione delle prove che il Collaudatore vorrà disporre, escluso l'onorario del Collaudatore ed ogni incombenza relativa al DPR n.380 del 2001 e successivi aggiornamenti;
- z. attenersi, per la esecuzione degli impianti elettrici e di impianti speciali, a tutte le norme vigenti in materia antinfortunistica di sicurezza, ed incendio tenendo conto in particolare modo della legge n. 818/84, dei DD.MM. 16 febbraio 1982, 27 marzo 1985, 8 marzo 1985, del DPR n. 577/82 e della legge n. 46/90. L'appaltatore dovrà comunque rendere gli impianti conformi alle normative;
- aa. predisporre un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica dovrà essere disponibile in formato informatico jpg recando in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
- bb. richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori ed in particolare alle ditte locatarie di SDAG di spazi in cui l'Appaltatore dovrà eseguire lavorazioni, tutti i permessi necessari e a

- seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
- cc. l'esecuzione del lavoro per zone di intervento funzionali, così come stabilito dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore della sicurezza per questioni organizzative per tenere conto delle attività commerciali in corso (locali in affitto da SDAG a ditte terze) e per l'esecuzione di altri appalti per conto di SDAG. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi compresi nei prezzi di Elenco, i maggiori oneri per la realizzazione di opere provvisorie di delimitazione, di chiusura, di barriere (afoniche, antipolvere, ecc.) fra le varie zone d'intervento richieste dal Direttore dei Lavori;
  - dd. l'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
  - ee. Verificare, prima dell'inizio dei lavori e della movimentazione dei mezzi d'opera in genere, la posizione dei servizi a rete esistenti sia interrati che aerei, dei cavi elettrici e telefonici, fibre ottiche, ecc. eventualmente esistenti, saracinesche, idranti, tubazioni, ecc., preesistenti e riguardanti i servizi di acquedotto, gas ed elettricità, telecomunicazione, prevenzione incendi, rilevazione incendi. L'Impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli uffici tecnici di tutti i soggetti Terzi interessati ai lavori, per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni, o l'altezza di conduttori aerei.
  - ff. fornire tutte le certificazioni relative al comportamento al fuoco dei materiali impiegati e relative alla corretta posa in opera degli stessi.
  - gg. la predisposizione di idonee protezioni dei materiali impiegati e messi in opera e degli impianti e macchinari forniti e messi in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - hh. la fornitura di macchine operatrici, attrezzi, strumenti e relativa manodopera per l'esecuzione di tutti i tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli di dettaglio in occasione delle opere di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, oltre a tutta l'assistenza topografica durante l'esecuzione delle opere, nonché la conservazione fino a collaudo dei capisaldi altimetrici e planimetrici ricevuti in consegna e dei riferimenti alla contabilità;
  - ii. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili;
  - jj. l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le prove che saranno richieste sui materiali impiegati e da impiegarsi in relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi. Quando necessario tali campioni saranno custoditi nei locali della Direzione dei Lavori con sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore; quelli da inviare ai Laboratori per le prove dovranno altresì essere conservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari;
  - kk. l'Appaltatore ha l'obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto e di riferimento;
  - ll. ogni onere, magistero e mezzo d'opera per l'esecuzione di tutte le prove di tenuta, mediante riempimento con acqua, delle condotte idriche e delle opere fognarie, e con aria delle tubazioni del gas, e di aderenza e tessiture granulometriche dei tappeti di usura e/o trattamenti superficiali in conglomerato bituminoso, che la Direzione dei Lavori riterrà opportuno eseguire in corso d'opera e quelle richieste dal Collaudatore in fase di collaudo;

- mm. l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori e dal Collaudatore in fase di collaudo su solette e qualsiasi altra struttura portante di importanza statica;
- nn. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale;
- oo. la sorveglianza diurna e notturna del cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della Stazione appaltante;
- pp. garantire la sorveglianza generale e continuata del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti;
- qq. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- rr. consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Società (o autorizzate dalla direzione dei lavori) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi non di competenza dell'appaltatore;
- ss. richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
- tt. la conservazione della circolazione pedonale ed ove possibile, anche veicolare nelle vie e nei passaggi, sia pubblici sia privati (in particolare accessi alle abitazioni e negozi), che venissero interessati dalla costruzione delle opere, provvedendo all'uopo, a propria cura e spesa, a tutti i permessi e licenze necessarie, alle indennità di occupazione temporanea, nonché alle opere provvisorie necessarie e/o che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori, compresa la sistemazione temporanea del piano viabile al fine di mantenerlo transitabile e sicuro, l'adozione di passerelle regolamentari in corrispondenza dell'attraversamento degli scavi e quant'altro necessario a garantire l'incolumità del personale addetto ai lavori e di terzi;
- uu. l'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai lavori per cui dovrà predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, sia di cantiere che remote; cartelli, dispositivi di illuminazione sempre efficienti, arresti alternati del traffico, movieri, tutti i segnali occorrenti compresi quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.. Egli dovrà quindi ottemperare a tutte le norme, leggi e regolamenti vigenti in fatto di sicurezza della circolazione stradale adottando, a propria cura e spesa, tutti i dispositivi, precauzioni ed accorgimenti che si rendono necessari;
- vv. assicurare il rispetto di tutte le norme e gli adempimenti vigenti in materia di lavoro che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, qui di seguito si richiamano:
- a) art. 118 del D.Lgs. 163/2006, per quanto riguarda la predisposizione dei piani di sicurezza e la periodica trasmissione dei versamenti contributivi,
  - b) osservanza delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro che regolano le corresponsioni ai propri dipendenti dei corrispettivi dovuti e l'attuazione, nei loro confronti, delle assistenze, assicurazioni e previdenze varie. A tale proposito, l'appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà rilasciare alla Società, tramite il direttore dei lavori, una dichiarazione nella quale si attesta che tutti i dipendenti operanti nel cantiere, anche per brevi periodi, sono assicurati, presso l'INAIL a termini di legge, comunicando il numero della posizione assicurativa,
  - c) l'appaltatore è tenuto ad assicurarsi che quanto previsto al precedente punto a) venga scrupolosamente rispettato da eventuali subappaltatori,
- l'inadempimento alle prescrizioni dei punti a), b) e c), ad insindacabile giudizio della Società, può essere motivo di risoluzione del contratto;

- ww. ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penali al riguardo;
- xx. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- yy. la concessione, su richiesta della Direzione dei Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come la Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- zz. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- aaa. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o precisato da parte della Direzione dei Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- bbb. lo sgombero ad opere finite, e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, delle attrezzature di cantiere, di tutte le provviste e materiali inutilizzati, dei mezzi d'opera e di qualsiasi residuo dei lavori rechi intralcio o nocimento al decoro cittadino;
- ccc. l'obbligo della manutenzione generale delle opere già eseguite fino al rilascio del certificato di collaudo definitivo o di regolare esecuzione, quand'anche, come previsto nel presente CSA, le stesse vengano nel frattempo utilizzate;
- ddd. gli oneri che ne derivano di cui al punto precedente rimangono a carico dell'Appaltatore;
- eee. il ripristino dei termini di confine verso le proprietà di terzi;
- fff. le difficoltà e disagi che possono derivare dallo svolgimento ed esecuzione di opere che la Stazione appaltante intendesse disporre con altra impresa, in proprio o da parte di imprese riferibili alle ditte titolari di contratti di locazione presso i locali dati in affitto da parte di SDAG, in relazione all'eventuale concomitanza di lavori di sistemazione o rinnovo dei impianti, opere edili, servizi del sottosuolo, e quelli che possono derivare dalle esigenze di circolazione interna veicolare e pedonale presso gli ambiti di SDAG interessati dai lavori;
- ggg. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- hhh. di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate od emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni dello Stato, delle Poste e Telegrafi, ARPA, ASS, ecc. che hanno giurisdizione sui luoghi e sulle attività che saranno oggetto dei lavori di appalto in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto o

ragione contro la Stazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente C.S.A.;

iii. redigere un Piano per la Gestione delle Terre di Scavo ai sensi della normativa vigente;

**L'elencazione sopra riportata degli obblighi e degli oneri a carico dell'Appaltatore, compresi quelli previsti nei successivi articoli, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto sono da intendersi tutti a carico dell'Appaltatore in quanto necessari per eseguire a regola d'arte i lavori di appalto.**

**Resta inteso che la Stazione appaltante, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patienti.**

2. Di seguito si elencano le ditte con la relativa ragione sociale di tutte le ditte titolari di un contratto di affitto con SDAG presso i locali che saranno interessati dai lavori. Si rimanda alla relazione generale (doc. E.1.G.G.RQ.0 cap. 7) per l'individuazione grafica dell'unità in locazione.

Pad.	DITTA	Locale
A	Righetto Massimo Autotrasporti	Mag. 1
A	GB Service di Grilj Bogdan	Mag. 2
A	Val-impex di Dimarch Valter	Mag 4 + Uffici 1 piano
A	Spedimec Srl	Mag. 5
A	Logica Servizi Srl	Mag. 8 + Uff. 1 piano
A	Parisi Francesco Spa	Mag. 9 + Uff. 1 piano
A	Fenix International Srl	Mag. 3
A	Cem-Tir Italiana Srl	Mag. 11
A	SNAB Sicurezza Srl	Uff. 1 piano
B	Azienda Agricola Roncsoreli Srl	Cella TN14
B	Charter di Selatti Daniele	Uff. 1 piano
B	Domacija Medot	Cella TN16
B	MASTER doo	Cella TN17
B	Sardamar Srl	Mag +Uff. piano terra
B	Akkar Due Srl	Cella BT2/4+Uff. 1 piano
B	Coop. Isontina Macellai	Mag. con cella frigo propria
B	Emmeci Gorizia Srl	Magazzino
B	Cooperativa Sociale "Il Tarlo"	Uff. 1 piano
B	Este Food	C/Uff. 1 piano



B	Tridex Srl	Uff. 1 piano
B	Cem-Tir Italiana Srl	Uff. 1 piano
B	Espego Srl	Magazzini + Uff. 1 piano
B	Kodetra Srl	Uff. 1 piano
C	Comune di Gorizia	Magazzino
C	Gokbora Srl	Magazzino + Uffici
E	SECHI DONATELLA	Box 1 A
E	FALL. KODERMAC SUCC. SRL	Box 2 A
E	FALL. PETRONIO ADRIANA	Box 4 A
E	SELVA MARCO	Box 13 A
E	VECCHIET LUCA	Box 12 A – 11 A
E	STRIPPOLI EDOARDO	Box 10 A – 9 A
E	COMUNE DI GORIZIA	Box 15 A
E	GRILLI GIOVANNA	Box 18 A
E	LINEA VERDE NATURA DI Wilfinger G.	Box 19 A
E	CECCONI ANDREA	Box 27 A
E	FALL. IL MERCATINO SRL	Box 30 A
E	LJDAN TINTEGGIATURE di Lidan Mehmed	Box 35 A
E	CATIC SAFET	Box 43 A – 44 A – 45 A
E	Fall. Ma.ch Service di Palla Guido	Box 45Abis 46 A
E	Fall. Globetrade Srl	Box 46 A bis
E	ERREDI TRASPORTI SNC di Rossi Dario	Box 48 A
E	D'ANGELO AVERARDO	Box 54 A
E	TREVISAN FAUSTO	Box 50 A
E	VERBI GIORGIO	Box 49 A
E	BOFFO DONATELLA	Box 61 A
E	DRUSETTA MARINELLA	Box 67 A
E	PEJCINOSKI SVONKO	Box 63 A
E	TRADING TEAM SRL	Box 70 A – 71 A

E	ROGANTINI ARMANDO	Box 75 A
E	FALL. IURETIG SILVANA	Box 76 A
E	FORTUNA SISINIO COME UNA VOLTA	Box 84 A -83 A
E	CIRCOLO SUB. LE PIUME	Box 81 A
E	ROGANTINI ARMANDO	Box 77 A
E	DEL FABBRO VITTORINO	Box 40 B
E	FEDEL GIULIANO	Box 39 B
E	FALL. MA.CH SERVICE DI PALLA GUIDO	Box 28 B
E	CULIATTI GIORGIO	Box 29 B
E	CECCHINI GIANLUIGI	Box 31 B
E	MDM SNC DI MININI M. E C.	Box 33 B – 34 B
E	FURLAN DARIO	Box 27 B – 26 B
E	DE MARCO RITA	Box 25 B
E	ATER GORIZIA	Box 22 B – 21 N
E	EUROTRANSPORTI ITALIA SRL	Box 15 B – 16 B
E	IMPRESA PETRONI	Box 20B
E	MDM SNC DI MININI M. E C.	Box 13 B
E	MILJAVEC GIANCARLO AUTOTRASPORTI	Box 12 B – 11 B
E	COMEL GIORGIO	Box 4 B
E	FALL. DAVID IMPORT EXPORT SERVIZI SRL	Box 5 B
E	ATER GORIZIA	Box 6 B
E	GENERALSPED SRL	Box 82 B
E	MINISTERO SANITA'	Box 81 B
E	GENERALSPED SRL	Box 78 B
E	MINISTERO SANITA'	Box 70 B – 71 B
E	GENERALSPED SRL	Box 74 B
E	FALL. MA.CH SERVICE DI PALLA GUIDO	Box 69 B
E	GAIER GUIDO	Box 65 B
E	LEVSTIK MIRJAM	Box 64 B
E	TESTA ARIELLA	Box 63 B
E	KRISSANDRA DI PIAZZI	Box 53 B

E	DARIS GIUSEPPE	Box 51B - 50 B
E	RIVA MANUEL R.M. AUTOTRASPORTI	Box 49 B
E	CADAMURO CORRADO	Box 46 B
E	BOSCO GRAZIA	Box 47B - 48 B
F	Chinese Andrea	Abitaz. custode 1 piano
F	Coop. Sociale Arcobaleno	Officina
F	Elettrodiesel Goriziana Srl	Officina
F	Di Mauro	Officina
F	Officine Friulgoriziane Scarl	Officina
F	RI.GOM.MA	Officina
F	Star Flower	Magazzino
F	CEM – Tir	Officina

#### Art. 54 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell'Impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) le note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.

2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione dei Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.

3. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione dei Lavori.

### Art. 55 Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore per danni e difetti di costruzione

1. L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose (art. 165, Regolamento).
2. In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia alla Stazione Appaltante immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento (art. 166 del Regolamento).
3. I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale (art. 139 del Regolamento); l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.
4. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'appaltatore (art. 166 del Regolamento ). Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.
5. Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

### Art. 56 Cartello di cantiere

In base alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre almeno un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,50 (larghezza) per m. 2,50 (altezza) o misure equivalenti in cui devono essere indicati, tra l'altro, la Stazione appaltante, l'oggetto dei lavori e relativi importi, i nominativi dell'Impresa, del Responsabile unico del procedimento, del Progettista, del Direttore dei lavori, dell'Assistente ai lavori, del Direttore tecnico dell'Impresa, del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, ed anche, ai sensi dell'articolo 118, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., i nominativi con i relativi dati di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti, curandone i necessari aggiornamenti periodici, - **indicazione del finanziamento dell'opera con i loghi istituzionali della Regione FVG, Comune di Gorizia e Stazione Appaltante.**

### Art. 57 Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - le spese contrattuali;
  - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è non imponibile IVA, secondo quanto previsto all'art. 9 comma 1 punto 6 del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall'art. 1, comma 992, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e meglio ribadito dall'art. 3 comma 13 del D.L. 27.04.1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla L. 26 giugno 1990, n. 165, nonché da sentenze della Suprema corte di cassazione e da Risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

### Art. 58 - Elaborati a cura dell'appaltatore

1. Al termine dei lavori verranno consegnati alla Direzione lavori su supporto cartaceo e informatico gli elaborati finali dei rilievi, degli impianti e delle opere in genere come eseguite (as built), nonché i manuali di manutenzione e operativi, le documentazioni e certificazioni dei prodotti e componenti adottati e delle loro modalità di posa, le verifiche e i collaudi tecnico-funzionali, con verbali di prova controfirmati, il tutto preliminarmente alla presa in consegna, anche anticipata, da parte della Stazione Appaltante.
2. Sono a carico dell'appaltatore le prove e verifiche per i collaudi strutturali ed impiantistici, e le relative certificazioni rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalità di legge e/o a scelta della Società, sottoscritte dal legale rappresentante dell'appaltatore.
3. Rimane a carico dell'appaltatore ogni tipo di spesa, competenza ed onorario per i rilievi da eseguirsi sullo stato di fatto che si renderanno necessari anche per lo sviluppo tecnico del progetto sotto l'aspetto di costruttivi di cantiere per le parti a carico dell'Impresa, oltre alla stesura dei disegni finali come da opere realizzate e più specificatamente:
  - a) per la redazione dei disegni finali come da opere effettivamente realizzate come sopra già ricordato;
  - b) specifiche varianti in corso d'opera rese necessarie a livello di sviluppo dei costruttivi o a recepimento di variante stabilite in corso d'opera attraverso la redazione di schemi, note, misurazioni, ecc.;
  - c) l'esecuzione e consegna alla direzione lavori e alla Stazione appaltante immediatamente dopo il completamento delle opere, di tutti i disegni aggiornati del costruito.
4. In modo particolare per gli impianti con le stesse modalità di cui sopra, dovranno essere prodotti e consegnati gli elaborati grafici, le relazioni di calcolo aggiornate come da impianti effettivamente realizzati a firma di tecnico abilitato (incaricato dall'appaltatore e a suo onere).
5. Gli elaborati dovranno essere consegnati in copia cartacea singola originale firmata e in copia su CD-ROM in formato pdf ricavato dalle scansioni degli elaborati singolarmente firmati, oltre che i file nativi.
6. Si precisa che la mancata consegna degli elaborati "come costruito", manuali di manutenzione e operativi e certificazioni entro 30 giorni dal certificato di ultimazione dei lavori interrompe automaticamente i termini di emissione del conto finale e del certificato di collaudo senza che l'appaltatore abbia nulla che pretendere in merito a ritardati pagamenti.
7. L'appaltatore stesso risulta responsabile sia della corretta esecuzione delle opere che della qualità dei materiali oltre alla quota di progettazione relativa allo sviluppo dei dettagli e dei costruttivi di cantiere di sua competenza. Tra questi ultimi rientrano anche:
  - a) le verifiche preliminari alla posa degli impianti da eseguirsi per accertarne la fattibilità dei medesimi e garantire il buon funzionamento futuro (anche in relazione alle effettive caratteristiche delle apparecchiature fornite).
  - b) la relazione di calcolo aggiornato degli impianti in funzione delle opere effettivamente realizzate;
  - c) la redazione degli elaborati grafici completi di quote, dimensioni, note, ecc. degli impianti effettivamente costruiti (as built).
8. L'appaltatore dovrà procedere agli adempimenti di cui sopra attraverso tecnici abilitati da lui incaricati, regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali e di accertata esperienza.
9. Tali elaborati dovranno inoltre essere firmati sia dal legale rappresentante dell'Appaltatore che dei tecnici nominati di cui al comma 2.
10. Si precisa che tutti gli oneri sopra specificati sono già compensati come quota parte del prezzo delle opere appaltate.

### **Art. 59 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni e rimozioni sono di proprietà della Stazione appaltante che, in attuazione dell'articolo 36 del C.G.A., potrà ordinarne il riutilizzo, il trasporto e l'accatastamento in zone di proprietà SDAG individuate dal Direttore dei lavori, oppure il trasporto a discarica autorizzata compreso gli oneri di discarica, il tutto a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto, di accatastamento, di discarica con i corrispettivi contrattuali di progetto.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del C.G.A.

### **Art. 60 Custodia del cantiere**

1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

### **Art. 61- Gestione rifiuti**

1. Qualora nello svolgimento dei lavori, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale.
2. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità.
3. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale.
4. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione.
5. La Stazione appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente CSA.

### **Art. 62 - Ottemperanza al D.Lgs n. 231/2001**

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto :
  - (i) coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa,
  - (ii) coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società nonché
  - (iii) i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti e
  - (iv) eventuali collaboratori esterni,
 non potranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato D.Lgs.231/2001.
2. In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al

D.Lgs. 231/2001. Tale Codice è disponibile sul sito internet [www.sdag.it](http://www.sdag.it) e l'Appaltatore dichiara di averne preso visione e conoscenza.

3. La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui sopra, o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.
4. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

#### **Art. 63 - Norme transitorie**

1. L'eventuale tolleranza da parte della Stazione appaltante dell'inadempimento dell'Appaltatore ad una o più disposizioni del CSA non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia della Stazione appaltante ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che la Stazione appaltante si riserva comunque di far valere.
2. La Stazione appaltante e l'Appaltatore dichiarano che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto di Appalto non comporterà l'invalidità dell'intero contratto a patto che la Stazione appaltante e l'Appaltatore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente - e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.
3. È fatto divieto all'Appaltatore e a tutte le persone comunque interessate alla esecuzione delle opere, di effettuare qualsiasi attività a carattere pubblicitario in relazione alle stesse o alle installazioni ad esse contigue, senza espressa autorizzazione scritta della Stazione appaltante.

#### **Art. 64 - Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all'esecuzione del Contratto di Appalto verrà deferita all'Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Gorizia.

#### **Art. 65 Riservatezza delle informazioni**

1. L'appaltatore è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta dei lavori. Non può quindi diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste. Gli uffici preposti della Stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

#### **Art. 66 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.